



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 23

ORDINANZA

n. 12 del 01-04-2021

Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID19. Chiusura Parchi Pubblici ed interdizione alle aree verdi Comunali.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di aprile,

PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

ATTESO che, a causa della recrudescenza della diffusione del virus, in data 2 marzo 2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ultimo, ha emanato un nuovo DPCM, che ha reso maggiormente stringenti le misure previste per contrastare il COVID-19;

EVIDENZIATO che purtroppo, in spregio ai divieti imposti ed ai controlli espletati, continuano a verificarsi episodi ancorché casuali, di prolungata aggregazione in luoghi pubblici che mettono in serissimo rischio la salute di tutti i cittadini di questo Comune;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di circoscrivere ulteriormente la diffusione del virus, di dovere limitare ulteriormente le occasioni di aggregazione di persone;

VALUTATO che i Parchi Pubblici e le aree verdi Comunali in generale presenti su questo territorio sono dotati di aree giochi;

CONSIDERATO che detti luoghi, per i motivi sopra esposti, possono rappresentare un potenziale rischio ulteriormente aggravato dalla presenza di bambini;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale;

SENTITO per gli aspetti di competenza il Comandante della Polizia Locale;

VISTI i Decreti-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 e 23 febbraio 2021, n. 15;

VISTA la normativa emergenziale emanata dalla Regione Marche;

VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o Regionale;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19 emanate da questo Comune;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito nella legge 22 maggio 2020 n. 35 e s.m.i. con cui il Governo, relativamente all'esercizio da parte dei Sindaci del potere *extra ordinem*, ha fissato un limite contenutistico negativo;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art.50 comma 5 e l'art. 54,

ORDINA

dalle ore **18:00** dell'**1 aprile 2021** fino alle ore **08:00** del **12 aprile 2021** la **CHIUSURA TOTALE** con conseguente divieto di accesso al pubblico dei seguenti **PARCHI COMUNALI**:

- **Parco di Via dei Tigli** – denominato **"Parco della Conoscenza"**;
- **Parco di Via Leopardi** – denominato **"Boschetto"**;
- **Parco di Via Amendola**;
- **Parco di Via Saba**.

Il medesimo divieto è da intendersi altresì applicato alle altre Aree Verdi Comunali benché non delimitate fisicamente.

AVVERTE

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- Alla **Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno** ai sensi dell'art. 54 comma 4 T.U.EE.LL;
- Alla **Regione Marche – Servizio di Protezione Civile**;
- Al **Segretario Generale** ed al **2° Settore LL.PP. - Tecnico Manutentivo** per opportuna conoscenza;
- al **5° Settore Polizia locale** per vigilare sulla ottemperanza a quanto ivi disposto;
- agli **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio.

AVVERTE

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

AVVERTE altresì

che il presente Atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 01.04.2021 al 16.04.2021.
Li 01.04.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. Gianni Irelli